



IMU 2019 INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI VERSAMENTO DELL'ACCONTO ENTRO IL 17 GIUGNO 2019

Il versamento della prima rata d'acconto IMU 2019, di ammontare pari al 50% dell'imposta, deve essere effettuato **entro il 17 giugno 2019**¹.

Per agevolare i contribuenti è disponibile sul sito del comune **www.comune.poviglio.re.it** il link **ANUTEL Calcolo IUC 2019** per il calcolo di quanto dovuto per il pagamento dell'IMU.

Sono ESENTI dall'Imposta Municipale Propria – IMU le seguenti fattispecie:

- Abitazione principale e pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto fabbricati, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- Unità immobiliare e relative pertinenze di anziani e disabili. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Unità immobiliare e relative pertinenze di Cittadini italiani residenti all'estero. Dal 2015 è
 considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
 posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
 italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
 proprietà o di usufrutto in Italia a condizione la stessa non risulti locata o data in comodato
 gratuito;
- Casa coniugale e relative pertinenze. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge assegnatario, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione;
- **Fabbricati abitativi appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/4/2008);
- Fabbricati di proprietà di militari e forze dell'ordine nei limiti di un'unica unità immobiliare, iscritta
 o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, per la quale non
 sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini
 dell'applicazione di tale beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il
 30/6 dell'anno successivo apposita dichiarazione IMU;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. Catastale D/10 o con specifica annotazione in Visura);
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni Merce) fintanto che permane tale condizione, purché non siano in ogni caso locati. Ai fini dell'applicazione di tale beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il 30/6 dell'anno successivo apposita dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
- Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

⁾ la scadenza dell'acconto è il 16 giugno ma cadendo di domenica è rinviata a Lunedì 17 giugno.





Per tutte le altre tipologie di immobili tenute al pagamento dell'IMU, il Comune di Poviglio ha <u>APPROVATO</u> con la Delibera di Consiglio n. 51 del 20/12/2018 le seguenti aliquote, in conformità all'art. 1, c. 26, L. 208/2015 e s.m.i.:

ALIQUOTE IMU		
Aliquota agevolata 0,5 per cento (5 per mille)		
5,0 per mille	ABITAZIONE PRINCIPALE classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative	
	pertinenze C/2, C/6, C/7 (nella misura di un'unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se	
	iscritte in catasto unitamente all'abitazione).	
	DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE. Dall'imposta annua lorda dovuta per l'abitazione	
	principale e per le relative pertinenze, compete una detrazione fino a concorrenza del suo	
	ammontare di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione	
	principale e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che vi dimorano abitualmente e vi	
	risiedono anagraficamente.	
5,0 per mille	Aliquota agevolata 0,5 per cento (5 per mille)	
	FABBRICATI ABITATIVI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA	
	RESIDENZIALE PUBBLICA	
	Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolare (ex	
	IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità	
	degli IACP. In entrambi i casi si applica la detrazione di <u>€200,00</u> rapportati al periodo dell'anno	
	durante il quale si protrae tale destinazione. Aliquota agevolata 0,5 per cento (5 per mille)	
5,0 per mille	FABBRICATI ABITATIVI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (privi dei requisiti	
	sopraindicati per l'esenzione)	
	Unità immobiliare e pertinenze, nel limite di una unità per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7,	
	posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di	
	usufrutto in Italia a condizione che l'abitazione non risulti locata.	
7,6 per mille	Aliquota agevolata 0,76 per cento (7,6 per mille)	
	FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO O CONCORDATO	
	Immobili locati a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i	
	soggetti appositamente individuati.	
	Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di	
	decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto	
	dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione.	
	Salvo variazioni, mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate negli anni precedenti.	
	Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, per questa fattispecie, l'imposta è ridotta al 75%.	
Aliquota agevolata 0,91 per cento (9,1 per mille)		
9,1 per mille	FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 3° GRADO	
	Immobili di tipologia da A/1 ad A/9 e loro pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e	
	C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,	
	anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concessi in comodato o uso	
	gratuito a parenti entro il terzo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi	
	abbia la propria residenza anagrafica.	
	Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di	
	decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto	
	dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione.	
	Salvo variazioni, mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate negli anni precedenti.	
	COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA: La base imponibile IMU è ridotta del 50%	
	per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9,	
	concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le	
	utilizzano come abitazione principale, <u>a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante</u>	
	possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello	
	stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio inoltre si applica anche	





T	
	nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune
	un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
	classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione della riduzione del 50%
	della base imponibile, <u>il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di</u>
	<u>Dichiarazione IMU</u> . Dal 2019 la riduzione si applica anche in caso di morte del comodatario al
	coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. (art. 1, comma 1092 L.145/2018).
	Aliquota <u>0,91 per cento</u> (9,1 per mille)
9,1 per mille	TERRENI AGRICOLI
	Terreni agricoli NON posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
	professionali.
	Aliquota ordinaria <u>1,01 per cento</u> (10,1 per mille)
	ALTRI IMMOBILI ABITATIVI
	Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti in particolare per le categorie
	abitative da $\underline{A/1}$ ad $\underline{A/9}$ l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto
10,1	registrato a canone libero e anche alle relative pertinenze.
per mille	L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni categorie $C/2 - C/6 - C/7$ quando
	eccedono la misura massima di un'unità ammessa per ciascuna delle categorie catastali indicate
	come pertinenze delle abitazioni principali e delle abitazioni date in comodato ad uso gratuito ai
	parenti entro il terzo grado.
	SI APPLICA A TUTTE LE UNITÀ IMMOBILIARI NON SPECIFICATAMENTE INSERITE IN ALTRE
	<u>ALIQUOTE</u>
	Aliquota <u>0,94 per cento</u> (9,4 per mille)
	ALTRI IMMOBILI
	La presente aliquota si applica alle seguenti categorie catastali:
	<u>C/1</u> Negozi e botteghe (ad eccezione di quelli di proprietà utilizzati direttamente dal titolare
	di licenza a cui si applica l'aliquota dello 9,1 per mille)
	<u>C/2</u> Magazzini e locali di deposito (non di pertinenza)
	C/3 Laboratori per arti e mestieri
9,4	• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
	<u>C/5</u> Stabilimenti balneari e di acque curative
per mille	 C/6 Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (non di pertinenza)
	• <u>C/7</u> Tettoie chiuse o aperte (non di pertinenza)
	• <u>D/1</u> Opifici
	D/2 Alberghi e pensioni D/3 Tootri, cinematografi, cale non concerti, cnettocoli e simili.
	D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Casa di successora dell'
	D/4 Case di cura e ospedali O (6.5 billioni di cura e ospedali)
	D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi
	<u>D/7</u> Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale
	<u>D/8</u> Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale
	Aliquota agevolata 0,91 per cento (9,1 per mille)
0.1	IMMOBILI CAT. C/1 DI PROPRIETA' UTILIZZATI DIRETTAMENTE DAL TITOLARE DI LICENZA
9,1 per mille	Si applica agli immobili di categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) di proprietà utilizzati
	direttamente dal titolare di licenza.
	Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di
	decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto
	dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione.
10,6 per mille	Aliquota 1,06 per cento (10,6 per mille)
	La presente aliquota si applica alle seguenti categorie:
	• <u>IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI</u> Fabbricati ad uso abitativo da A/1 ad A/9 e loro pertinenze
	IMMOBILI CATEGORIA D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione
	• AREE FABBRICABILI secondo gli strumenti urbanistici generali e particolari adottati, ovvero P.S.C.
	(Piano Strutturale Comunale), P.O.C. (Piano Operativo Comunale) e P.U.A. (Piano Urbanistico
	Attuativo) Vigenti.





Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge N° 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del <u>7,6 per mille</u>, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta.

Codici tributo IMU da utilizzare per il versamento con modello F24

Codice Comune di Poviglio: G947

3912 IMU Abitazione principale e pertinenze **3914** IMU Terreni **3916** IMU Aree fabbricabili

Comune

3918 IMU Altri fabbricati
 3925 IMU Immobili gruppo catastale D (produttivi)
 3930 IMU Immobili gruppo catastale D (produttivi)
 Comune (escluse categorie catastali D)
 Stato (aliquota base del 7,6 per mille)
 Comune (incremento aliquota)

Il versamento minimo annuo d'imposta è di €. 12,00 (art. 22 - vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali) e deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Coefficienti di calcolo per i FABBRICATI iscritti in catasto:

R.C. = Rendita Catastale rivalutata del 5% (x 1,05)

<u>Valore Imponibile</u> = R.C. rivalutata x 160 (categorie catastali A - C/2-C/6-C/7)

x 140 (categorie catastali B - C/3-C/4-C/5)

x 80 (categorie catastali A/10 - D/5)

x 65 (categorie catastali D escluso D/5)

x 55 (categoria catastale C/1)

Coefficienti calcolo per i TERRENI AGRICOLI:

R.D. = Reddito Dominicale rivalutato del 25% (x 1,25)

Valore Imponibile = R.D. x 135

Aree fabbricabili

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio.

Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio verranno resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

• Fabbricati di interesse storico e artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50%, la riduzione è subordinata alla relativa presentazione della dichiarazione.

• Fabbricati Dichiarati Inagibili o Inabitabili e di fatto non utilizzati

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 lett. A e B, DPR 6/6/2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. C e D, DPR 6/6/2001, n° 380). L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Dichiarazione IMU per l'anno 2018

Il termine di presentazione della Dichiarazione IMU per l'anno 2018 è il 30/06/2019.